

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00013/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13 del 2025, proposto da

Monica Stavole, rappresentata e difesa dall'avvocato Antimo Buonamano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e adozione di idonea misura cautelare

per quanto di ragione, della graduatoria di merito del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, per la classe di concorso ADSS: SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO per la Regione LAZIO

pubblicata in data 25.11.2024 sul portale del USR Lazio, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati con il titolo di riserva ex legge 68/99,

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e in parte qua, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio, previa adozione di opportune misure cautelari volte a disporre l'inclusione e/o valutazione dei titoli del ricorrente con pieno diritto nella graduatoria di merito del concorso nella graduatoria impugnata e volte a disporre l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire alla ricorrente di poter essere inclusa con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria impugnata, nonché, occorrendo,

per la condanna

della Amministrazione intimata al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, unitamente alla presentazione del ricorso, è stata presentata anche istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a.;

Ritenuto che, nella fattispecie, l'onere di instaurazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami (cfr. Consiglio di Stato 1730/2022);

- in particolare, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare al Ministero dell'Istruzione e del Merito una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati, ed il Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza e della predetta comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 10 giorni successivi alla sua ricezione; la ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro il termine di 10 giorni decorrente dalla pubblicazione sul sito;

Considerato, inoltre, che:

- il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa ad interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, ed è quindi sottoposto al rito ex art. 12 *bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

- ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 4, D.L. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;

Ritenuto, conseguentemente, necessario, ai sensi dell'art. 12 *bis* citato, ordinare alla parte ricorrente la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza e il deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi 10 giorni;

Ritenuto di dover pertanto disporre il rinvio alla camera di consiglio del 18 giugno 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis):

- dispone la notificazione per pubblici proclami come in motivazione;
- dispone la notifica alle Amministrazioni indicate in motivazione;
- rinvia il giudizio alla camera di consiglio del 18 giugno 2025 per l'esame della domanda cautelare.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Marco Arcuri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Arcuri

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO